

AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027

www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10

Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO TECNICO

RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N.6 AUTOCARRI FURGONATI PER L'AUTOPARCO DI AMIA VERONA SPA

(artt. 36 comma 2 lett.b. e 95 comma 4° del Codice dei Contratti Pubblici secondo il criterio del minor prezzo)

Numero gara 7135608

CIG 75499965CB

IL R.U.P.
(Alberto Michelazzo)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nella fornitura di n.6 autocarri furgonati con rampa di carico posteriore manuale di salita per attrezzatura da giardini, a ridotto impatto ambientale, alimentati a metano

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha la durata di sei mesi a decorrere dalla stipula del contratto e per tutta la durata l'aggiudicatario si impegna a mantenere invariato il prezzo.

Il contratto dovrà altresì ritenersi concluso in caso di sopraggiunte modifiche ai servizi svolti da AMIA Verona Spa.

In ogni caso, l'Appaltatore non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsivoglia natura.

AMIA Verona Spa non è obbligata a procedere all'acquisto degli autoveicoli di cui alla presente procedura.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo della fornitura è di € 200.000,00 esclusa IVA, ai prezzi di contratto (oneri per la sicurezza pari a zero).

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero 6 Autocarri furgonati con rampa di carico posteriore manuale di salita per attrezzatura da giardini.

Descrizione e Modello: <u>AUTOCARRO FURGONATO TIPO DUCATO MAXI SUPER ALTO NATURAL POWER (METANO) O EQUIVALENTE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:</u>

- Limiti emissioni inquinanti secondo normativa CE 715/2007 Euro 6
- Limiti emissioni di CO2 come indicato nella tabella 6.2.2 dei CAM riferiti ai veicoli adibiti al trasporto su strada
- Potenza di 140 CV
- Cilindrata 2.999cc.
- Cambio manuale a 6 marce avanti + 1 retromarcia
- Raffreddamento ad acqua.
- M.T.T. di 3.500 Kg.
- Trazione anteriore
- Passo 4035 mm;
- Lunghezza massima 5998 mm.
- Larghezza massima 2050
- Altezza tot. 2774 mm
- Altezza vano carico 2172 mm
- Lunghezza vano carico 3705 mm
- Larghezza interna tra passaruota 1422 mm
- Porta posteriore larghezza 1562 mm (la luce utile, con sponda installata, deve essere di minimo 1350 mm)
- Porta posteriore altezza 2030 mm

- Porta laterale vano di carico scorrevole a destra
- Capacità di carico in volume 15 mc
- Portata utile 1075 kg circa (escluso sistema sponda posteriore)
- Sospensioni anteriori a ruote indipendenti
- Sospensione posteriore a molla balestra parabolica.
- Freni a disco anteriori e posteriori
- Impianto idraulico sistema frenante a 2 circuiti indipendenti con ABS, e EBD (correttore di frenata elettronico)
- Freno di stazionamento meccanico, agente sulle ruote posteriori
- Serbatoio con capacità totale di 220 litri in bombole di acciaio
- Serbatoio supplementare benzina 15 litri
- Impianto elettrico a 12 V
- Cabina a tre posti con panca passeggeri
- Posto di guida a SX
- Specchi retrovisori con grandangolo integrato regolabile elettricamente e riscaldabili (larghezza media)
- Climatizzatore
- Pavimento in multistrato rivestito con materiale antiusura e antiscivolo (spessore minimo 22mm)
- Pareti laterali rivestite per tutta l'altezza in materiale plastico antiurto (spessore minimo 2 mm)
- Ruota di scorta completa
- Avvisatore acustico retromarcia (installato esternamente)
- Colore verde Ral 6018
- Alzacristalli elettrici destro e sinistro
- Vetri atermici

N° 1 rampa di carico montata posteriormente per la salita di attrezzature rasa erba per giardinieri con portata di KG.1000, apertura manuale assistita.

Rampa di salita in materiale antiscivolo con apertura manuale sdoppiata e assistita, installata nella parte interna e posteriore del veicolo con le caratteristiche sopra indicate.

Caratteristiche della rampa:

- o Larghezza rampa 1400mm. Circa
- o Lunghezza 3300 mm circa
- o Portata Kg. 1000
- o Piedini autoposizionanti all'apertura della rampa.
- o Kit ruota per facilitare il posizionamento della rampa
- o Bandella mobile per raccordare il piano di carico con la rampa
- Immatricolazione e messa in strada
- Garanzia totale di due anni dalla data di immatricolazione

Le caratteristiche del presente Capitolato, tecniche, costruttive e funzionali della fornitura sono standard tecnico minimo inderogabile, con riferimento alla funzionalità della stessa macchina. La

tolleranza rispetto a tali caratteristiche è fissata in \pm 5% (cinque per cento in più o in meno), ed entro tale parametro si intendono verificati gli standard anzidetti.

ART. 5 – ULTERIORI CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Gli automezzi dovranno essere dotati dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro e della circolazione stradale ed essere conformi alle norme generali di sicurezza, ergonomia ed in particolare:

- le macchine singole e/o assemblate tra loro, devono possedere i requisiti e le marcature CE di Conformità' alla Direttiva CE sulle macchine. Inoltre devono possedere i requisiti tecnici costruttivi rispondenti alle norme tecniche armonizzate e non;
- sulle macchine dovranno essere adottate tutte le soluzioni tecniche, concretamente attuabili, per minimizzare l'esposizione a rumore, vibrazioni, con applicazione dei principi di ergonomia e comfort;
- i veicoli che presentano rischi residui non eliminabili, dovranno essere dotati della prescritta segnaletica, con pittogrammi leggibili indelebili e comprensibili dagli operatori addetti e non. La segnaletica dovrà riguardare e fornire informazioni su divieti, obblighi, avvertimenti, antincendio, salvataggio, informazione e prescrizioni.
- Le macchine che emettono, prevedono l'uso o presentano il rischio di sversamenti di aeriformi o liquidi pericolosi, verranno dotate di idonei dispositivi di captazione il più' vicino possibile alla fonte di emissione.

ART. 6 – STANDARD QUALITATIVI, TECNICI E DI SICUREZZA

Le situazioni di allarme devono essere segnalate sia da spie luminose (anche da eventuale display) che da segnale acustico

Il sistema dovrà in ogni caso presentare assolute garanzie di compatibilità elettromagnetica con le altre apparecchiature da installare sull'automezzo. La predetta documentazione di accompagnamento dovrà analiticamente illustrare le operazioni di utilizzo, manutenzione, riparazione, regolazione e smantellamento. I fascicoli tecnici predisposti dovranno prevedere la valutazione dei rischi per gli operatori AMIA.

Il fornitore dovrà prestare il necessario e completo addestramento per il corretto utilizzo del veicolo. Qualora nei veicoli forniti fossero presenti rischi residui non eliminabili, a cura del fornitore dovrà essere apposta la segnaletica prescritta, con pittogrammi leggibili indelebili e comprensibili dagli operatori addetti e non.

La segnaletica dovrà riguardare e fornire informazioni su divieti, obblighi, avvertimenti, antincendio, salvataggio, informazione e prescrizioni.

Il fornitore dovrà indicare i mezzi di protezione individuale previsti per ciascun addetto o mansione, desunti dalla valutazione dei rischi complessivi del veicolo.

Il fornitore dovrà specificare quali misure di prevenzione ha adottato o quali siano da adottare da parte dell'utilizzatore (operatori ecologici – cittadini), in base alla valutazione dei rischi specifici che si richiede sia effettuata.

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ' RICHIESTE:

- Certificazione di conformità' alla Direttiva Macchine vigente al momento dell'acquisto (al momento di redazione del capitolato: Direttiva 2006/42/CE recepita con D. Lgs. n. 17/2010) ed al Testo Unico in materia di Sicurezza n. 81/08.
 - Componentistica idraulica elettrica pneumatica oleodinamica rispondente a norme tecniche.
 - Certificazione ISO 9000 e/o successive.

• documentazione tecnica (manuale di uso e manutenzione programmata, schemi elettrici, elettronici, idraulici, oleodinamici, pneumatici e cataloghi ricambi, in formato cartaceo e, qualora possibile, in formato elettronico.)

La documentazione tecnica dovrà in particolare:

- illustrare analiticamente le operazioni di utilizzo, manutenzione, riparazione, regolazione e smantellamento;
- indicare la valutazione dei rischi complessivi connessi all'utilizzo dell'automezzo;
- indicare i mezzi di protezione individuale previsti per ciascun addetto o mansione;
- specificare quali misure di prevenzione sono state adottate o quali siano da adottare da parte dell'utilizzatore (operatori ecologici cittadini).

Tutte le certificazioni e le documentazioni sopra richiamate dovranno essere presentate dalla Ditta affidataria della fornitura prima della stipula del contratto. La mancata presentazione costituirà motivo di annullamento dell'affidamento per colpa dell'Appaltatore stesso.

L'offerta si riterrà inoltre vincolata alle seguenti condizioni:

- obbligo di produrre tutta la documentazione tecnica del caso (manuale di uso e manutenzione programmata, schemi elettrici, elettronici, idraulici, oleodinamici, pneumatici e cataloghi ricambi, in formato cartaceo e, qualora possibile, in formato elettronico, da produrre in sede di aggiudicazione);
- omologazione, collaudo D.G.M.C.T.C. e immatricolazione su strada. (per gli autoveicoli)
- garanzia decorrente dalla data di consegna del mezzo, avente durata minima di mesi 24 che si
 intende comprensiva di ogni ricambio, manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in
 caso di intervento presso la nostra sede nonché di tagliando gratuito di fine garanzia, da
 effettuarsi anch'esso franco sede Amia (non saranno pertanto riconosciute spese di trasferta,
 vitto, alloggio nonché qualunque altra spesa ed onere sopportati dal fornitore, riconducibili
 agli interventi effettuati);
- impegno ad effettuare qualsiasi intervento previsto e coperto dalla garanzia offerta entro un limite massimo di ore 12 dalla chiamata telefonica o dalla richiesta scritta di Amia;

ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Amia Verona S.p.A., attraverso propri funzionari, effettuerà controlli per verificare la rispondenza della fornitura, delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali rispetto a quanto stabilito nel contratto di fornitura, al presente Capitolato e alle norme vigenti in materia.

Verificherà altresì che gli interventi di manutenzione e riparazione siano effettuati da officine specializzate.

L'esito negativo di tali controlli comporterà l'addebito all'Appaltatore dei costi sostenuti per il controllo stesso; tale esito costituirà altresì motivo di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato.

ART. 8 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

La consegna degli automezzi, oggetto del presente appalto, dovrà avvenire dietro specifico ordinativo emesso dall'Appaltante e trasmesso all'Appaltatore via fax od e-mail. L'aggiudicataria si impegna a consegnare gli automezzi ordinati, franco sede Amia Verona Spa, entro e non oltre 180 giorni naturali

e consecutivi dall'ordinativo. L'Appaltante potrà rifiutare la fornitura del mezzo effettuata oltre tale termine, fatta salva l'eventuale applicazione della specifica penale.

La consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto il quale dovrà riportare, oltre alla descrizione degli automezzi ordinati, il riferimento al numero dell'ordinativo dell'Appaltante ed i singoli prezzi, nonché il numero di CIG.

L'Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'acquisto, o di procedervi parzialmente, dei beni oggetto della presente procedura qualora per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, venissero meno le esigenze della fornitura in questione.

ART. 9 – PENALI

Le eventuali contestazioni al fornitore, da parte di Amia Verona S.p.A., saranno comunicate a mezzo raccomandata, o in caso di urgenza a mezzo PEC, fax, telegramma, e-mail, presso la sede del fornitore.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, anche con riferimento al regime di garanzia di anni due, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti con il contratto di fornitura, il fornitore sarà passibile delle seguenti sanzioni:

- a) ritardo sulla fornitura: 1 per mille del prezzo di aggiudicazione (netto IVA) per ogni giorno solare di ritardo rilevato per ogni singolo veicolo;
- b) differenza sullo standard tecnico, estetico, funzionale dei materiali, qualitativo proposto ed aggiudicato: 0,50% del prezzo di aggiudicazione, per ogni elemento di differenza rilevato (netto IVA) sul singolo veicolo;
- c) differenza sullo standard di assistenza post-vendita: 0,50% del prezzo di aggiudicazione, per ogni contestazione rilevata (netto IVA) sul singolo veicolo;
- d) differenza sullo standard di garanzia tecnico, estetico, funzionale, dei materiali, qualitativo proposto ed aggiudicato: 0,50% del prezzo di aggiudicazione, per ogni contestazione rilevata (netto IVA) sul singolo veicolo.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) scioglimento, cessazione, fallimento della ditta appaltatrice;
- b) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- c) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- d) dopo la terza contestazione scritta e conseguente formale diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
- e) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

ART. 11 – ULTERIORI CAUSE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

AMIA Verona S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto di fornitura nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

- a) ritardo consegna fornitura superiore a giorni trenta;
- b) mancata consegna presso la sede indicata da Amia;

- c) fornitura attrezzatura non nuova di fabbrica e/o di prima immatricolazione, mancanza delle certificazioni ed immatricolazioni nei termini di legge;
- d) abbandono della fornitura, salvo per forza maggiore;
- e) dopo 3 (tre) contestazioni scritte gravi alle norme contrattuali relative alla fornitura, verificatesi nell'arco temporale di un anno, con particolare riferimento al regime di garanzia ed assistenza post-vendita;
- f) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile;
- g) perdita dei requisiti previsti dalla Legge.

E' altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In tutti i casi espressamente previsti, la Stazione Appaltante potrà escutere la fideiussione prodotta.

ART. 12 – ASPETTI ECONOMICI E ASSICURATIVI

L'assegnazione della fornitura comporta, inoltre, i seguenti aspetti economici ed assicurativi:

a) GARANZIA

A garanzia dell'integrale adempimento delle obbligazioni assunte con l'affidamento della procedura di gara, l'impresa dovrà consegnare ad Amia Verona S.p.A., contestualmente all'assegnazione della fornitura, deposito cauzionale definitivo, come meglio descritto al successivo articolo.

b) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura avrà luogo, a mezzo mandato, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della fattura, fine mese, mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 (farà fede il timbro di "PERVENUTO" dell'AMIA), previa verifica e soddisfazione delle condizioni richieste; l'emissione della fattura dovrà avere luogo a consegna avvenuta.

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice Identificativo Gara) di riferimento, il numero degli ordinativi di competenza e la data di consegna dell'automezzo. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

Il pagamento della fattura sarà subordinato alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art.48-bis del DPR 29/09/73 n. 602 introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni della legge 24/11/2006 nonché all'osservanza dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto.

I crediti che l'impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia.

c) ASSICURAZIONE R.C. TERZI

L'impresa dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'Amia e di terzi. L'Amia si ritiene, pertanto, pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'impresa, ai suoi lavoratori e a terzi. La gestione della fornitura dovrà, a tal fine, essere garantita da apposita copertura assicurativa R.C. TERZI, valida sino al completamento della stessa.

L'Appaltante procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle forniture alle prescrizioni contrattuali ed accertata la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 imporrà all'Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito dell'Appaltatore risultante dal DURC, previo esperimento delle verifiche ritenute opportune, avvalendosi della cauzione definitiva con conseguente blocco dei pagamenti ancora dovuti.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

ART. 13 – GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, a garanzia degli obblighi derivanti dall'assegnazione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, avente validità per il tempo contrattualmente previsto, che si intende decorrente dall'aggiudicazione della gara sino alla scadenza del periodo di garanzia di cui all'art. 6 (o del maggiore periodo di garanzia offerto).

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr n. 449 del 13.02.1959, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione dovrà riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa dopo i dodici mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

L'Appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Committente.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante.

Resta salva, per l'Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa appaltatrice assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 16 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Saranno a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire la consegna dei beni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
- b. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato e della normativa vigente.

ART. 17 - ANTICIPAZIONI

All'Appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 18 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi art. 101 e segg. D. Lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 19 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 20 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 22 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltante.

ART. 23 – CONTESTAZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'Appaltatore è passibile di contestazioni scritte per il mancato rispetto delle clausole contrattuali per fatti direttamente imputabili al comportamento dello stesso.

Qualora le reiterate inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, Amia Verona spa, dopo aver contestato per iscritto l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) ritardo nell'ultimazione della fornitura superiori a 180 giorni naturali e consecutivi;
- b) mancata consegna presso la sede dell'Appaltante;
- c) fornitura di attrezzatura non nuova di fabbrica, mancanza delle certificazioni ed immatricolazioni nei termini di legge;
- d) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- e) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- f) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- g) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- h) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- i) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- j) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 25 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 27 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Il criterio di aggiudicazione è, pertanto, quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016, ottenuto dall'applicazione del maggior ribasso praticato.

L'offerta dovrà indicare <u>la percentuale di ribasso</u> (sconto offerto) sull'importo a base di gara (<u>punto 1 dell'Allegato C</u>), il <u>prezzo totale offerto</u> (dato dall'esatta moltiplicazione del prezzo unitario del mezzo per la quantità richiesta) (<u>punto 2 dell'Allegato C</u>), ed il <u>prezzo unitario</u> del singolo mezzo/attrezzatura (<u>punto 3 dell'Allegato C-laddove previsto</u>), al netto di IVA.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio. In alternativa potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) dagli altri operatori economici raggruppati. In tal caso il mandato dovrà essere inserito in originale nei documenti allegati all'offerta.

L'offerta non dovrà presentare correzioni che non siano espressamente e specificatamente sottoscritte per conferma della correzione effettuata dal titolare/legale rappresentante del concorrente. L'offerta si intende impegnativa per un periodo di 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte e, in caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario del singolo lotto si impegna a mantenere invariato il prezzo per ulteriori sei mesi dalla stipula del contratto medesimo.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua dalla stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva in ogni caso il diritto di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si sottolinea che l'offerta prodotta deve intendersi fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante. Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, le spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, le spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 26.10.1972 n. 642.

ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). Gli estremi del recapito dell'Appaltatore e il nominativo del Rappresentante dell'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Appaltatore.

ART. 30 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare del Committente.

ART. 31 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati in possesso di Amia Verona spa, acquisiti in relazione alle Gare d'Appalto, sono raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/03 si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- a) i dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
- c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della normativa vigente; potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e il personale dipendente della Società incaricato del procedimento appartenente alle seguenti categorie: contratti e appalti, segreteria e direzione.
- f) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l'integrazione rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento;
- g) titolare del trattamento dei dati è Amia Verona S.p.A. con sede in Via Bartolomeo Avesani 31 37135 Verona. L'elenco dei Responsabili del Trattamento è presente presso l'ufficio privacy del titolare del trattamento.

L'Appaltatore dichiara:

- 1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- 2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- 3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- 4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l'Appaltante in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- 5. di riconoscere il diritto dell'Appaltante a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

IL RUP (Alberto Michelazzo)